

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1277 del 02/05/2016   |
| Oggetto                     | Società SICHIM ALFA S.R.L. in Comune di Formignana -<br>Autorizzazione Unica Ambientale |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-1304 del 02/05/2016  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA                                       |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI   |

Questo giorno due MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 3747/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **SICHIM ALFA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Ravenna, ed impianto nel Comune di Formignana - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei comuni Terre e Fiumi n. 12446 del 23/12/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI ADDITIVI CHIMICI PER LA SIDERURGIA.**

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 18/12/2015, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. della Provincia il 24/12/2015 con il n. 85603, presentata al SUEI dell'Unione dei comuni Terre e Fiumi in data 18/12/2015, dalla Società **SICHIM ALFA S.R.L.** dal Sig. Marco Bressan in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ravenna, Via Mazzini 8 e stabilimento nel Comune di Formignana, Via Provinciale per Copparo 72 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE DI ADDITIVI CHIMICI PER LA SIDERURGIA;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. 119632 del 09/12/2004 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi n° 5039 del 27/06/2013;
  2. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. 119632 del 09/12/2004;
- Visto il parere favore dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunto al P.G. di Arpae in data 16/02/2016 con il n. PGFE/2016/1344 inerente la conformità urbanistica delle emissioni in atmosfera e l’impatto acustico;
- Vista la richiesta di integrazioni di Arpae Servizio Territoriale PGFE/2016/210 del 15/01/2016;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/02/2016;
- Viste le integrazioni dalla ditta trasmesse dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunte al P.G. di Arpae in data 31/03/2016 con il n. PGFE/2016/3050;
- Visto il parere Arpae in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2016/3951 del 26/04/2016;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell’art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l’Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **SICHIM ALFA S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ravenna, Via Mazzini 8 e stabilimento nel Comune di Formignana, Via Provinciale per Copparo 72 per l'esercizio dell'attività **PRODUZIONE DI ADDITIVI CHIMICI PER LA SIDERURGIA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale  | Ente Competente |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | Comune          |
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06   | ARPAE           |
| Rumore                         | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11   | Comune          |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Fontanella nel Comune di Formignana è quello di acque reflue industriali (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione nel pozzetto di campionamento, indicato nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
4. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
5. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
7. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
8. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

Lo scarico di tipo discontinuo pari a 3-4 mc su 12 ore lavorative giornaliere è inserito nella classe tariffaria da 1.000 a 10.000 mc/anno.

L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti.

## B) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

- le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" denominata **E1, E2, E3, E4 ed E5**;
- le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI                    | <b>E1<br/>Micronizzazione<br/>grafite</b> | <b>E2<br/>Lavorazione<br/>grafite solida e<br/>liquida</b> | <b>E3<br/>Produzione<br/>antifiama</b> | <b>E4<br/>Produzione<br/>disossidante per<br/>siderurgia</b> | <b>E5<br/>Micronizzazione<br/>antifiama</b> |
|------------------------------|---|--|--|--|---|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 3.000                                     | 5.000  | 1.200                                  | 1.500  | 1.500                                       |
| Durata (minuti)              | 16  | 8  | 8                                      | 8  | 8   |
| Altezza minima (m)           | 12  | 12   | 6                                      | 6  | 6   |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Materiale particolare   | 10               | 10               | 10               | 10               | 10               |
| Composti Organici Volatili<br>(espressi come Carbonio<br>organico totale) | --               | 50               | 10               | --               | 10               |
| Acido bromidrico HBr  | --               | --               | 1                | --               | 1                |
| Sistema di abbattimento   | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |

la ditta dovrà eseguire autocontrolli alla emissioni con **frequenza annuale**;

- per quanto riguarda le emissioni **E6** ed **E7** derivanti dai silos di stoccaggio, si dovranno annotare su apposito registro gli interventi di manutenzione agli impianti di abbattimento;
- le emissioni **L1** ed **L2** (cappe di Laboratorio) sono escluse dall'ambito autorizzativo in quanto derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei valori limite, i risultati di tali autocontrolli dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara ;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.



11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. dovrà essere effettuata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. l'attività, oltre alle fasi di carico/scarico dei materiali, dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00)
3. l'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed apparecchiature rumorose considerate nella valutazione di impatto acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorose) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico/scarico, nonché delle caratteristiche acustiche dei locali, o del loro cambio d'uso, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico medesima;

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n° 5039 del 27/06/2013;

2. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. 119632 del 09/12/2004;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUEI, i titoli abilitativi in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, atto P.G. 119632 del 09/12/2004

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza, atto n° 5039 del 27/06/2013

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad C.A.D.F. S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**